

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/10680

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 17

Seduta di annuncio: 747 del 23/02/2017

Firmatari

Primo firmatario: [COMINARDI CLAUDIO](#)

Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE

Data firma: 23/02/2017

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
TRIPEDI DAVIDE	MOVIMENTO 5 STELLE	23/02/2017
CIPRINI TIZIANA	MOVIMENTO 5 STELLE	23/02/2017

Commissione assegnataria

Commissione: [XI COMMISSIONE \(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO\)](#)

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELLA SALUTE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
delegato in data 23/02/2017

Stato iter:

IN CORSO

Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 23/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-10680

presentato da

COMINARDI Claudio

testo di

Giovedì 23 febbraio 2017, seduta n. 747

COMINARDI, TRIPIEDI e CIPRINI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute* . — Per sapere – premesso che:

il 25 novembre 2015 è entrata in vigore la legge n. 161 del 2014, che all'articolo 14, comma 1, abroga due precedenti norme italiane, derogatorie della direttiva comunitaria in tema di orari e riposi del personale sanitario dipendente, medici e non medici. Da quella data si applicano a pieno titolo, anche alla dirigenza sanitaria e ai sanitari, tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003 e, in particolare, la previsione dell'articolo 7, comma 1, del decreto, secondo la quale «il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo continuativo, ogni 24 ore». Peraltro, l'articolo 14, comma 3, della legge n. 161 del 2014 dispone che le norme contrattuali (ad esempio l'articolo 17 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2008, area IV) che avevano dato attuazione alle norme ora abrogate cessino di aver applicazione alla stessa data del 25 novembre 2015, dalla quale va pienamente applicata la direttiva europea 88/2003 sull'orario di riposo e di lavoro dei medici (e sanitari) dipendenti;

gli interroganti evidenziano come per il solo personale «pubblico» del servizio sanitario nazionale da giugno 2008 era stato possibile continuare a derogare dalle regole europee, sia per quanto riguardava la durata massima dell'orario settimanale di lavoro (48 ore, secondo l'Unione europea; deroga italiana *ex* articolo 41) che per quanto riguarda il riposo giornaliero (11 ore, ogni 24 ore lavorate, secondo l'Unione europea, deroga italiana *ex* articolo 17). Al fine di evitare la procedura di infrazione europea, il Parlamento italiano ha ripristinato, anche per la sanità pubblica, le regole del diritto comunitario già in vigore per tutti gli altri lavoratori. La legge n. 161 del 2014 fornisce precise indicazioni su come si possa assicurare ai lavoratori il pieno rispetto dei diritti in questione, precisando che «le Regioni devono garantire i servizi attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente» e prevedendo «appositi processi di riorganizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari». A giudizio degli interroganti, se questi sono i principi, la realtà cozza con la politica finanziaria (manovre di bilancio) che ha portato non solo al blocco pluriennale degli organici, ma anche al blocco pluriennale degli organici, ma anche al blocco pressoché totale del *turnover*, con sostituzione, mediamente di un medico ogni cinque colleghi andati in pensione;

in data 8 febbraio 2017 il sito www.nurse24.it pubblica un articolo dal titolo «La vita impossibile tra turni e riposi sempre più ridotti» che evidenzia che se prima si potevano accumulare i turni pomeriggio-mattino-notte in modo da avere una sorta di doppio riposo, adesso con l'entrata in vigore delle nuove normative non è più possibile. «Il risultato è che si lavora sempre le stesse ore, ma si lavora sempre, con buona pace della vita privata», come dice anche l'Air in un editoriale affidato a Dario Laquintana che scrive «Un turnista che fa un riposo ogni cinque giorni fa sei riposi in un mese, contro gli otto di un collega che lavora dal lunedì al venerdì. I riposi sono stati ricollocati all'interno dei giorni lavorativi, ma non si può sostenere che riposare di giorno con la prospettiva di andare a lavorare di notte sia uguale ad avere due giorni consecutivi di riposo». Conclude Laquintana «quello dell'articolazione degli orari di lavoro resta il problema di una professione che ha la sua natura nell'erogazione dell'assistenza che sarà sempre sulle 24 ore, 365 giorni l'anno» –:

se il Governo sia a conoscenza dei dati e degli elementi riportati in premessa;

se il Governo non ritenga di assumere iniziative volte a rivedere la legge n. 161 del 2014 in modo da garantire pienamente il diritto al riposo per il personale medico e sanitario, in particolare con riferimento al regime di reperibilità passiva, in quanto l'effetto della chiamata, che sospende e non interrompe il riposo, attenuerebbe concretamente l'originaria finalità di tutela dalla norma. (5-10680)

Classificazione EUROVOC:

EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

riposo

professione sanitaria

applicazione del diritto comunitario